

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5.3.2012 AL DIRIGENTE ZARBO ANTONINO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINO VINCENZO,**

INFLITTE SEGUITO GARA LUCCA SICULA/CALAMONACI DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Agrigento – Com. Uff. n. 31 AG dell'8.2.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della F.I.G.C. ridetermina le sanzioni inflitte:

- al signor Antonio Zarbo, inibizione per ulteriori mesi 1;
- al calciatore Marino Vincenzo squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

2. RICORSO DEL CALCIATORE BRAVETTI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA SEGUITO GARA TORNEO DELLA REGIONI MARCHE/LAZIO DEL 5.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 6 del 5.4.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Brevetti Federico ridetermina la sanzione riducendo la squalifica fino al 23.4.2012.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 12 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete